



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge concernente “Gestione e valorizzazione del patrimonio regionale”.**

## Relazione

Il Programma regionale di sviluppo 2014 – 2019, nell’ambito della strategia 6, ha posto l’obiettivo di migliorare la gestione del patrimonio immobiliare affinché lo stesso possa divenire risorsa per l’economia regionale.

Con deliberazione n. 25/14 del 26 maggio 2015 la Giunta regionale, contestualmente all’approvazione del progetto pluriennale in tema di gestione del patrimonio immobiliare, ha demandato a quest’Assessorato la predisposizione di un disegno di legge sulla stessa materia, al fine di riformare l’ormai carente quadro normativo vigente, e formulato appositi indirizzi.

In tal senso è stata formalizzata l’esigenza di introdurre, a livello normativo, forti elementi di semplificazione e modernizzazione delle procedure di gestione, valorizzazione, ottimizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, quali:

- la possibilità di costituire fondi immobiliari;
- la promozione dello strumento della concessione di valorizzazione;
- la concessione di fondi agricoli e/o di immobili di rilevanza agricola e turistica con preferenze verso l’imprenditorialità giovanile;
- la gestione alternativa del patrimonio pubblico a sostegno della creazione di cooperative di comunità a favore dei servizi di prossimità, soprattutto nei comuni dell’interno, interessati dall’isolamento territoriale e dal grave fenomeno dello spopolamento;
- il trasferimento della proprietà e la gestione degli immobili utilizzati a fini abitativi all’organismo regionale istituzionalmente dedicato.
- una disciplina organica, coerente con i principi di concorrenza, economicità e trasparenza, tesa a ridurre i costi complessivi della gestione e a rafforzare il ruolo degli enti locali territoriali, nella gestione e valorizzazione del patrimonio, secondo logiche di piena sussidiarietà.

Ciò premesso, si illustra di seguito l’impianto complessivo del disegno di legge, che è composto di tre titoli e 35 articoli.

Il Titolo I “Disposizioni generali” comprende un unico Capo rubricato “Oggetto, principi e finalità” recante gli articoli dal numero 1 al 3.

L’art. 1 (Oggetto) definisce l’oggetto del disegno di legge e richiama i soggetti del sistema regione tenuti ad applicarlo.

L’art. 2 (Principi) enuncia i principi ispiratori cui fare riferimento nella gestione del patrimonio e rinvia ad una apposita deliberazione della Giunta regionale con riguardo alla definizione degli indirizzi cui gli enti del sistema regione e le società controllate dovranno attenersi nella gestione del patrimonio loro affidato o di loro proprietà. Si pone in evidenza la scelta operata, in continuità rispetto alle previsioni di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

cui all'art. 39 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, di privilegiare una visione unitaria nella gestione patrimoniale del sistema regione.

L'art. 3 (Finalità), specifica le finalità perseguite dal disegno di legge ponendo l'accento sull'esigenza che il patrimonio immobiliare possa divenire risorsa utile allo sviluppo regionale. In tal senso si evidenzia l'esigenza di valorizzare nella gestione patrimoniale il ruolo delle autonomie locali, organizzazioni non profit, imprese sociali e volontariato.

Di particolare importanza appare la previsione di affidamento a giovani agricoltori delle aree regionali a vocazione agricola e di utilizzo del patrimonio immobiliare a favore dei servizi di prossimità nelle realtà locali interessate al fenomeno dello spopolamento.

Il Titolo II "Patrimonio immobiliare" comprende VII Capi recanti gli articoli dal 4 al 30.

Il Capo I, rubricato "Ambito di applicazione, classificazione e ricognizione", si compone degli articoli dal 4 al 10.

L'art. 4 (Ambito di applicazione), definisce in modo dettagliato l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della proposta di legge e definisce le modalità operative per la formalizzazione della successione della Regione nella titolarità del patrimonio immobiliare degli enti del sistema regione al fine di garantirne una gestione unitaria.

La necessità che gli stessi enti possano disporre dei beni immobili funzionali alla loro attività è garantita da apposita previsione per cui sarà la Giunta regionale a definire lo specifico titolo giuridico sulla base del quale affidare loro tali beni.

Il medesimo articolo introduce delle previsioni derogatorie rispetto alla generale successione soprarichiamata relativamente al patrimonio immobiliare gestito da AREA ed a quello strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali delle Agenzia AGRIS e LAORE.

Quanto al patrimonio di AREA, la deroga è connessa alle particolari finalità istituzionali perseguite dalla medesima Azienda la quale, tra gli altri, anche per rispondere ad esigenze abitative di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate, può alienare i propri beni. Si prevede in ogni caso che la Giunta regionale definisca i criteri e gli indirizzi cui l'Azienda debba attenersi nella gestione del proprio patrimonio immobiliare. Per quanto concerne invece le Agenzie AGRIS e LAORE la deroga è esclusivamente riferita agli immobili strettamente funzionali al conseguimento delle finalità istituzionali proprie delle medesime e per le quali si rende necessaria la titolarità dei beni. A titolo esemplificativo, con riguardo a LAORE, si pensi ai compiti, ad esaurimento, di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, di riforma dell'assetto agro-pastorale.

Anche in questa ipotesi, è previsto che la Giunta regionale individui i beni immobili funzionali alle finalità istituzionali delle Agenzie interessate riconsiderando gli atti ricognitivi già adottati in applicazione del primo e secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 che avevano comunque mantenuto in capo alle stesse, in deroga all'art. 39 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, anche immobili non strettamente funzionali alle proprie finalità istituzionali.

L'art. 5 (Classificazione dei beni della Regione) dispone la classificazione dei beni regionali nel



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

rispetto delle previsioni del Codice Civile ed il successivo art. 6 (Inventariazione dei beni demaniali e patrimoniali) definisce i contenuti dell'inventario generale di cui all'art. 40 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

Con l'art. 7 (Ricognizione) si prevede l'obbligo di ricognizione periodica dei beni anche ai fini dell'osservanza delle vigenti norme in materia di contabilità pubblica. In sede di prima applicazione, si prevede una ricognizione straordinaria del patrimonio, con relativo censimento, accatastamento e stima, per consentire di acquisire maggiori informazioni e regolarizzare i beni patrimoniali e demaniali di proprietà della regione.

Il Capo II, rubricato "Acquisizioni e contratti passivi", si compone degli articoli dal 8 al 10.

L'art. 8 (Acquisizioni) definisce criteri e modalità per l'acquisizione di nuovi beni al patrimonio regionale, sia nel caso di acquisizione a titolo oneroso che a titolo gratuito ed evidenzia la necessità che comunque, in entrambi i casi, venga dato atto dell'interesse pubblico perseguito.

L'art. 9 (Concessioni e locazioni passive) disciplina le procedure per l'eventuale acquisizione in locazione e/o concessione da parte della Regione di beni immobili di proprietà di altri soggetti. In merito si stabilisce che tale possibilità è ammessa solo qualora nessuno dei beni di proprietà regionale sia idoneo al conseguimento della finalità istituzionale che s'intende perseguire con l'acquisizione della disponibilità di ulteriori immobili e comunque formalizzando, con apposita deliberazione della Giunta regionale, caratteristiche e funzioni istituzionali da perseguire.

Fatte salve le ipotesi tassative indicate viene evidenziato che si deve procedere mediante procedure ad evidenza pubblica.

L'art. 10 (Piani di razionalizzazione) introduce uno strumento di razionalizzazione degli spazi adibiti ad uso ufficio mediante la predisposizione di uno specifico piano a cura dell'assessorato competente in materia di demanio e patrimonio che tenga conto dei fabbisogni allocativi annualmente comunicati dagli assessorati e dagli enti del sistema regione e delle conseguenti azioni da intraprendersi per ottimizzarne l'utilizzo.

Lo scopo è quello di contrarre quanto possibile il ricorso alle locazioni passive e di ridurre le spese correnti per l'utilizzo degli spazi adibiti ad uso ufficio ottimizzando il patrimonio esistente mediante azioni mirate e coordinate tese all'applicazione di criteri omogenei per il corretto dimensionamento degli uffici. A tal fine la giunta regionale con propria deliberazione indicherà tempistiche, procedure e parametri cui il competente assessorato dovrà attenersi nella predisposizione del piano di razionalizzazione.

Il Capo III, rubricato "Piani e programmi di alienazione e valorizzazione", è composto dagli articoli 11 e 12.

L'art. 11 (Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari) introduce uno strumento particolarmente innovativo in tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale: il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari con il quale si prevede una programmazione annuale delle attività di maggior rilevanza in tema di gestione del patrimonio. Il nuovo Piano, oltre a sostituire il programma delle dismissioni previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

estende la pianificazione anche alle ipotesi di locazione e concessione di valorizzazione dei beni ivi inseriti ed agevola il relativo percorso amministrativo consentendo, con modalità e tempistiche certe, le contestuali variazioni agli strumenti urbanistici comunali che dovessero rendersi necessarie per una più efficace valorizzazione dei beni stessi. Di particolare importanza il ruolo dei Comuni interessati nella procedura disegnata dal presente articolo, a favore dei quali si prevede, quale forma di incentivo, una quota del ricavato dell'alienazione o del canone di concessione o locazione di valorizzazione, e nei confronti dei quali, comunque, in ultima analisi, si prevede il potere sostitutivo regionale in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei termini stabiliti.

Gli immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni potranno poi essere alienati e valorizzati secondo le modalità meglio descritte nei successivi Capi del disegno di legge tra cui, in particolare, le concessioni di valorizzazione previste dall'art. 3-bis del decreto legge n. 351 del 2001.

Con l'art. 12 (Programmi unitari di valorizzazione territoriale) si introduce nell'ordinamento regionale il Programma unitario di valorizzazione territoriale (PUVAT) , già previsto a livello statale dall'art. 3 ter del D.L. 25/09/2001 n. 351, recante disposizioni, tra le altre, in tema di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Si tratta di un istituto utilizzabile, diversamente dal piano di cui all'articolo precedente, anche riguardo a beni immobili di altri enti locali, attraverso il quale si agevolano le varianti agli strumenti urbanistici comunali necessarie per dare efficace attuazione a programmi di valenza territoriale.

Anche in questo caso si prevede quale forma di incentivo agli enti locali, una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili regionali.

Il Capo IV, rubricato "Alienazioni, permutate e fondi immobiliari", si compone degli articoli dal 13 al 17. L'art. 13 (Alienazioni) definisce le procedure attraverso le quali alienare i beni immobili inseriti nel Piano annuale, individua i soggetti cui è riconosciuto un diritto di prelazione, e detta norme in tema di stima dei beni da alienare, locare o affidare in concessione.

Di particolare importanza risultano le previsioni di cui al comma 13 dell'articolo in questione che consentono, all'aggiudicatario - acquirente, la rimessione in termini per la presentazione della istanza di sanatoria, ove l'immobile alienato presenti abusi sanabili ai sensi delle previsioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985 n.47 e secondo le procedure, i termini e gli oneri previsti dall'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

Tale prerogativa, riconosciuta all'acquirente di immobili regionali, si inquadra nell'ambito di quelle previsioni statali che, al fine di favorire le vendite esecutive immobiliari e, più recentemente, la gestione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico consente di derogare alle prescrizioni di cui al DPR 380/2001, che vietano gli atti di trasferimento di immobili ritenuti abusivi, statuendo che gli atti sono nulli e non possono essere stipulati, ove dagli stessi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.

L'art. 14 (Sdemanializzazione finalizzata all'acquisto), disciplina le procedure di sdemanializzazione, strumentali all'acquisto di beni immobili già ricompresi nel demanio regionale e la cui demanialità non sia più attuale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'art. 15 (Terreni e fabbricati agricoli o a vocazione agricola) tratta dei terreni e fabbricati agricoli o a vocazione agricola ed in particolare delle procedure per la loro alienazione.

Sulla scorta delle precedenti e fortunate edizioni del progetto "Terra ai giovani", si prevede che la concessione di fondi agricoli e/o di immobili di rilevanza agricola e turistica avvenga con preferenza verso l'imprenditorialità giovanile per consentire un ricambio generazionale nel settore e creare nuove opportunità di lavoro per i più giovani.

Si prevede pertanto, tenuto conto del valore del bene, una opzione di acquisto ovvero il diritto di prelazione, a favore dei concessionari e locatari, che rivestano la qualifica di giovani imprenditori agricoli.

Con l'art. 16 (Permuta di beni immobili) si vuole introdurre nel quadro normativo regionale, disciplinandone la relativa procedura, la permuta di immobili regionali con altri beni immobili sia pubblici che privati ritenuti necessari per soddisfare uno specifico interesse pubblico.

Di particolare importanza appare il contenuto dell'art.17 (Fondi immobiliari), funzionale alla esigenza della Regione di promuovere la costituzione di fondi immobiliari ovvero di partecipare in fondi immobiliari già promossi o partecipati dallo Stato o da altri Enti pubblici, o da società interamente partecipate dagli stessi soggetti pubblici.

Si tratta di veicoli finanziari e societari utili a incrementare il valore economico e sociale dei patrimoni pubblici la cui attivazione, seppur risalente ad una ventina di anni fa, ha avuto un particolare sviluppo solo in anni recenti.

Appare rilevante evidenziare le previsioni sulla base delle quali si intende vincolare i proventi dei fondi da costituire al finanziamento del settore culturale e creativo, del sistema dei parchi naturali e delle riserve ambientali, del recupero dei centri storici come pure al sostegno delle zone interne o comunque rurali.

Il Capo V è rubricato "Cessioni e Trasferimenti" e comprende gli articoli dal 18 al 22.

L'art. 18 (Cessioni in favore di enti pubblici) detta i criteri e le modalità per la cessione di immobili regionali, a titolo gratuito, in favore di enti pubblici. Gli immobili devono essere individuati nel Piano annuale delle alienazioni e delle valorizzazioni e la loro cessione deve essere sorretta da finalità di interesse pubblico, da formalizzare con apposito progetto di fattibilità dell'iniziativa da realizzare.

Per garantire il raggiungimento delle finalità di interesse pubblico rappresentate dall'ente pubblico interessato e condivise dalla Regione si prevede un vincolo di destinazione decennale sul bene, derogabile solamente per alcune ipotesi, tassative, comunque sorrette da diverse motivazioni di interesse pubblico.

Con l'art. 19 (Trasferimento del patrimonio abitativo ad AREA), considerato che la Regione è proprietaria di un gran numero di fabbricati utilizzati a fini abitativi, si prevede un loro generale trasferimento a titolo gratuito a favore dell'Azienda Regionale Edilizia Abitativa (AREA) laddove i medesimi siano annoverabili nella tipologia di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si escludono solamente particolari categorie di beni la cui gestione non risulterebbe compatibile con le funzioni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

istituzionali proprie della stessa Azienda.

L'azienda regionale per l'edilizia abitativa, subentrando nella titolarità dei beni trasferiti, gestirà i medesimi e gli eventuali rapporti contrattuali in essere o scaduti secondo le modalità previste dalla normativa statale e regionale di riferimento.

AREA è altresì autorizzata a definire le procedure per il rilascio dei titoli d'uso degli immobili provenienti dalle leggi di riforma agraria, già di proprietà dell'Agenzia Laore, rispetto ai quali era in corso un procedimento di rinnovo delle concessioni scadute, non definito per cause non imputabili ai soggetti interessati.

Con l'art. 20 (Edifici di culto) si prevede la possibilità che gli immobili di proprietà regionale e degli enti del sistema regione destinati ad edifici di culto possano essere trasferiti gratuitamente agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, definendo anche la relativa procedura.

L'art. 21 (Strutture sanitarie) è finalizzato a formalizzare, in capo alle competenti Aziende sanitarie, la titolarità dei beni mobili ed immobili di proprietà della Regione e degli enti del sistema regione, stabilmente destinati ad attività sanitarie.

Con l'art. 22 (Viabilità rurale) si intende trasferire ai Comuni interessati le strade e la viabilità interpodereale ricadenti su aree di proprietà della Regione.

Si tratta, in gran parte, di viabilità rurale proveniente dall'Agenzia Laore Sardegna che in quanto ormai destinata ad uso pubblico, tenuto anche conto delle previsioni contenute nel vigente codice della strada, appare opportuno assegnare ai Comuni.

Il Capo VI, rubricato "Concessioni e locazioni di valorizzazione" comprende gli articoli dal 23 al 28.

L'art. 23 (concessioni e locazioni di valorizzazione) introduce nell'ordinamento regionale le concessioni e locazioni di valorizzazione recependo le modalità attuative previste dalla normativa nazionale all'articolo 3-bis del decreto legge 351 del 2001, convertito, con modifiche, in legge n. 410 del 2001. Si tratta di uno strumento di valorizzazione che consente di concedere o locare a privati, ed a titolo oneroso, i beni inseriti nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni fino al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa proposta e, comunque, per una durata non superiore ai cinquanta anni. Le concessioni e locazioni di valorizzazione sono particolarmente efficaci per gestire quei beni che, versando in gravi condizioni manutentive (quali ad esempio gli ex compendi militari trasferiti alla Regione dalla Difesa), necessitano di ingenti investimenti per la relativa riqualificazione.

Con l'art. 24 (Concessioni e locazioni a canone ordinario) si definiscono le procedure per l'affidamento in concessione e locazione di immobili regionali stabilendo, tra l'altro, la possibilità che i concessionari o i conduttori possano anche riqualificare e riconvertire il bene interessato nonché assumere a proprio carico anche la manutenzione straordinaria, con compensazione delle relative spese con il canone annuale. La durata ordinaria del titolo è di anni sei fino ad un massimo di anni trenta.

Il riferimento alla concessione e alla locazione postula il diverso regime giuridico dei beni interessati,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

beni di natura demaniale e/o appartenenti al patrimonio indisponibile, da un lato e beni del patrimonio disponibile dall'altro.

Con l'art. 25 (Concessioni e locazioni a titolo gratuito per lo sviluppo del turismo e la valorizzazione dei beni) vengono introdotte nell'ordinamento regionale le agevolazioni previste dal così detto D.L. Art Bonus e Turismo (DL. 83/2014, convertito in legge n. 106/2014) prevedendo la possibilità di concedere o locare gratuitamente per un periodo di anni nove (rinnovabili per altri nove) gli immobili inutilizzati per scopi istituzionali allo scopo di rilanciare il così detto turismo lento e favorire la realizzazione e lo sviluppo di percorsi ciclo pedonali. Le predette agevolazioni possono essere estese, previa motivata determinazione dirigenziale o delibera di Giunta, anche nelle ipotesi in cui siano andate deserte le procedure di gara rispettivamente per le concessioni o locazioni a canone ordinario e per quelle di valorizzazione.

L'art. 26 (Concessioni a titolo gratuito, usufrutto e comodato per finalità di pubblico interesse)

disciplina:

- a) la concessione in uso gratuito di immobili ad enti pubblici per finalità di interesse pubblico, anche attraverso la eventuale costituzione di un trust, istituto che, da una lato agevola la gestione operativa da parte dell'ente pubblico interessato e dall'altro consente alla Regione forme più adeguate di verifica.
- b) la concessione in usufrutto gratuito fino al massimo di anni trenta agli enti ecclesiastici degli immobili di proprietà regionale adibiti a luoghi di culto.
- c) la possibilità di concedere in comodato per la durata massima di anni trenta i beni del patrimonio disponibile ad enti, associazioni, fondazioni, comitati e persone giuridiche che siano dediti alla tutela ed alla promozione di interessi generali riconosciuti dall'amministrazione regionale.

Con l'art. 27 (Concessioni a canone agevolato) sono stati individuati i soggetti beneficiari i concessioni e locazioni a canone agevolato e le modalità attraverso le quali procedere al relativo rilascio ed alla determinazione della percentuale di riduzione del canone.

Con l'art. 28 (Regolarizzazione utilizzo immobili occupati senza titolo o con titolo scaduto), Al di fuori degli immobili ad uso abitativo provenienti dal patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna disciplinate dalla legge regionale 27 del 2018 e di quelli aventi caratteristiche di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di A.R.E.A. o da trasferire a quest'ultima ai sensi dell'articolo 19, la cui gestione, anche in casi di titolo scaduto o irregolare, è demandata alla normativa statale e regionale vigente in materia, per le altre tipologie di immobili, si intende autorizzare secondo precise modalità la regolarizzazione una tantum del titolo di coloro che detengono immobili appartenenti al patrimonio regionale senza titolo o con titolo scaduto e che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge. L'articolo individua le modalità cui attenersi per il rilascio del titolo prevedendo espressamente le ipotesi escluse dell'ambito applicativo della norma medesima.

Il Capo VII, rubricato "Beni ferroviari dismessi e archeologia industriale" comprende gli articoli dal 29 e 30.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'art. 29 (Beni ferroviari dismessi e rete regionale di mobilità verde), che si potrebbe definire norma di carattere programmatico, ha ad oggetto il complesso dei beni ferroviari dismessi, ivi comprese le strade ferrate, non più funzionali, o parzialmente funzionali, alle esigenze del trasporto locale, di proprietà della Regione.

Con il recupero e la riconversione di tali beni, unitamente alla viabilità rurale, ai tratti stradali secondari o dismessi e gli argini dei fiumi e dei canali si intende programmare una rete regionale di mobilità verde.

Attraverso tale rete si intende sostenere la salvaguardia del territorio, favorire iniziative di varia natura, garantire un presidio contro l'abbandono delle zone interne e contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale regionale.

Con l'art. 30 (Archeologia industriale), riferito al complesso dei beni immobili non più utilizzati per il processo produttivo industriale, di varia natura, si dettano norme funzionali al recupero e riconversione dei siti industriali dismessi disponendo, preliminarmente ad ogni azione utile alla loro valorizzazione, la ricognizione, censimento e catalogazione di tutto il patrimonio interessato.

Il Titolo III "Disposizioni finali e transitorie" comprende gli articoli dal 31 al 35.

L'art. 31 (Clausola valutativa) introduce norme, rientranti nel novero delle c.d clausole valutative, attraverso le quali si attribuisce un mandato alla Giunta regionale, incaricata dell'attuazione della legge, di raccogliere, elaborare e infine comunicare al legislatore regionale una serie di informazioni finalizzate a conoscere tempi e modalità d'attuazione della legge, gli obiettivi raggiunti, le criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte

Con l'art. 32 (Abrogazioni), si dispone l'abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

Si tratta dell'intera legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, dell'art. 33 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 e dell'art. 39 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7.

La prima ha costituito per anni, anche attraverso le modifiche ed integrazioni ad essa apportate sostanzialmente il solo riferimento normativo di rango legislativo relativo alla gestione del patrimonio immobiliare. E' emblematico che tali norme abbiano disciplinato la sola alienazione del patrimonio.

L'art. 33 (Norma di rinvio) dispone il rinvio, per quanto non disciplinato con la presente legge, alle norme di contabilità regionale e statale e fa salve preesistenti normative settoriali interessanti il patrimonio regionale. Con l'art. 34 (Norma finanziaria), è autorizzata nel triennio l'ulteriore spesa di euro 1 milione connessa in particolare alla ricognizione straordinaria del patrimonio regionale ed al conseguente censimento, accatastamento e stima. Le maggiori somme troveranno copertura mediante la diminuzione delle somme già previste nel triennio su altro capitolo sempre di competenza della Direzione generale enti locali e finanze. In merito si rimanda ai contenuti della relazione tecnica sugli oneri finanziari prevista dall'art. 12 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24.

L'art. 35 (Entrata in vigore), infine, dispone che la legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).